

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 82 del 06/10/2011 - rif. Fascicolo n. 1975/2011

Deliberazione n. 82 del 06/10/2011 - rif. Fascicolo n. 1975/2011 d.lgs 163/06 Articoli 28, 73 - Codici 28.1, 73.1

Secondo quanto previsto dall'art. 29 del Codice dei contratti, in attuazione dell'art. 7 della direttiva 2004/18/CE, il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici deve essere effettuato in base all'importo totale pagabile al netto dell'IVA. La richiamata disposizione trova la sua ratio nella necessità di garantire la neutralità dei diversi regimi impositivi adottati nei vari stati membri, rispetto al computo del valore dell'appalto da affidare, che è il parametro determinante ai fini della individuazione della tipologia di procedura da seguire e del livello di pubblicità da assicurare. Quindi, anche l'offerta economica, formulata ai sensi dell'art. 82 del Codice dei contratti in termini di ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara, per ragioni di omogeneità, deve essere formulata senza includere l'IVA. Ciò consente di evitare che i differenti regimi fiscali per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto di cui di cui gli operatori economici possono godere in ragione della propria forma giuridica alterino le procedure di aggiudicazione in violazione del principio della parità di trattamento di cui all'art. 2 del Codice dei contratti.